

informaziende

Lo Studio Associato LUPI & PUPPO augura Buone Feste ai clienti

> **Bonus Natale: ampliamento della platea dei beneficiari**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024, il Decreto legge 14 novembre 2024, n. 167, contenente misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze.

Tra gli altri provvedimenti, il decreto interviene rispetto ai requisiti di accesso al cd. Bonus Natale, ampliando la platea dei beneficiari: possono accedere al beneficio i lavoratori che hanno almeno un figlio a carico, anche se non coniugati, che specificano nell'istanza di accesso alla domanda che l'altro genitore (coniuge o convivente di fatto ex lege n. 76/2016) non ha richiesto il medesimo bonus.

Pertanto, mentre in origine, il lavoratore destinatario doveva avere il coniuge a carico (a meno che non si trattasse di un nucleo mono-genitoriale) e almeno un figlio a carico, ora il trattamento integrativo di 100 euro può essere richiesto anche da chi non ha il coniuge a carico, in presenza di tutti gli altri requisiti.

Nella sezione "Agenzia delle entrate" viene commentato l'intervento dell'Agenzia stessa che ha fornito chiarimenti operativi per la gestione del Bonus, che, si ricorda, deve essere riconosciuto agli aventi diritto con la Tredicesima mensilità.

< **Decreto "Salva Infrazioni": modifiche a rapporti a termine e distacchi**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024, la Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. n. 131/2024 - c.d. decreto "Salva Infrazioni" -, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Sotto il profilo lavoristico, il decreto modifica le regole di quantificazione dell'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro a termine dichiarato illegittimo in sede giudiziale: a seguito della modifica normativa, è previsto che il lavoratore possa ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, ove dimostri di aver subito un maggior danno.

Con riferimento invece ai costi IVA dei distacchi per le aziende, fino al 31 dicembre 2024 il distacco nel quale si realizza il riaddebito del costo del dipendente distaccato tra le parti per un importo pari al costo sostenuto dal distaccante è fuori campo IVA, mentre, dal 1° gennaio 2025, i distacchi stipulati o rinnovati da tale data, per i quali sia previsto un corrispettivo, sia esso pari o superiore ai costi sostenuti dal distaccante, diventano sempre soggetti ad IVA.

> Bonus Natale 2024: i chiarimenti dopo il D.L. n. 167/2024

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 19 novembre 2024, n. 22/E, ha reso disponibili chiarimenti sulle modifiche normative introdotte in tema di Bonus Natale dal D.L. n. 167/2024, che ha ampliato notevolmente la platea di beneficiari del bonus, in quanto, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere i 100 euro ai lavoratori con almeno un figlio a carico, a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, genitori unici o conviventi ex lege n. L. n. 76/2016.

In altri termini, ferme restando le condizioni economiche, è venuto meno il requisito della vivenza a carico del coniuge, con ciò, comportando una stima di ampliamento della platea di beneficiari da un milione a più di quattro milioni.

Il documento di prassi ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro).

Con la modifica normativa, è stato introdotto il principio generale di incumulabilità del bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi registrati all'Anagrafe ex lege n. 76/2016, sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e

a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente ex lege n. 76/2016, non sia beneficiario della medesima indennità.

La circolare chiarisce altresì che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d'imposta, non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del coniuge/convivente ex lege n. 76/2016 e dichiarare che quest'ultimo non sia beneficiario del bonus.

A seguito della presentazione della dichiarazione da parte del dipendente, il sostituto d'imposta riconoscerà il contributo insieme alla tredicesima mensilità; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo (ad esempio per ritardo nella presentazione della documentazione al proprio datore di lavoro), potrà fruirne attraverso il modello 730/2025.

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 13 novembre 2024, n. 54E, ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d'imposta, tramite i modelli F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del Bonus Natale.

Polizze vita: condizioni di detraibilità <

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello 6 novembre 2024, n. 218E, ha chiarito che i premi assicurativi relativi alle polizze vita sottoscritte dal datore di lavoro in favore dei dipendenti possono essere oggetto di detrazione da parte del contribuente-lavoratore unicamente qualora l'ammontare del premio sia stato assoggettato ad imposizione fiscale.

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con

diversi provvedimenti, ha già avuto modo di chiarire che concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione, in capo al dipendente, i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.

> **Persone fisiche: novità in tema di residenza fiscale**

L'Agenzia delle entrate, con circolare 4 novembre 2024, n. 20E, ha commentato gli effetti delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 209/2023 – cd. "Decreto fiscalità internazionale" - in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2024.

Secondo le modifiche normative introdotte, che hanno sostituito il comma 2 dell'art. 2 del DPR n. 917/1986, sono considerate residenti in Italia le persone fisiche per le quali, per la maggior parte del periodo di imposta (ossia 183 giorni in un anno o 184 in caso di anno bisestile) ricorre, anche in via alternativa, uno dei seguenti criteri:

- hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
- hanno il domicilio, inteso, dopo le modifiche normative, come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona, nel territorio dello Stato;
- sono "presenti" nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;

- sono iscritte all'Anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa di residenza).

Mentre rimane invariata la definizione di "residenza", muta, in modo sostanziale, il concetto di "domicilio", laddove, a differenza della disciplina previgente, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari, mentre prima si considerava il domicilio come il centro degli interessi economici della persona.

Il documento di prassi fa salva l'eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

È stato inoltre introdotto ex novo il concetto di "presenza", in applicazione del quale, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta - 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno - è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.

Una novità importante riguarda i lavoratori in smart working: per effetto delle novità sopra riportate, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano per la maggior parte del periodo d'imposta, anche se dipendenti di datore di lavoro straniero, sono considerate fiscalmente residenti in Italia in applicazione del principio della "presenza" nel nostro paese per più di 183 giorni, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio o iscrizione anagrafica).

➤ **Ve.R.A. e simulazione DURC: funzionamento della piattaforma**

L'Istituto, con messaggio 5 novembre 2024, n. 3662, ha illustrato i contenuti e il funzionamento della Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva – Ve.R.A. –, la cui fruizione è tesa a favorire una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari, sia da parte delle Strutture territoriali INPS. In particolare, attraverso la procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc”, il titolare e/o legale rappresentante dell'azienda e il suo intermediario, hanno la possibilità di consultare tutte le evidenze sulla posizione aziendale che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

Tramite la suddetta procedura, infatti, è possibile gestire anticipatamente le situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrate dall'Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema DURC on-line.

➤ **Edilizia: riduzione contributiva 2024**

L'Istituto, con circolare 11 novembre 2024, n. 93, ha riepilogato la normativa alla base della riduzione contributiva dell'11,50% a favore delle imprese edili, confermata anche per il 2024 dal D.l. 16 maggio 2024, e ha fornito indicazioni operative per il godimento dell'agevolazione.

Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto alla riduzione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai

codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana, mentre rimangono esclusi i lavoratori occupati part time.

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente, entro il 15 febbraio 2025.

Reimpiego/prosecuzione del rapporto dopo il pensionamento e massimale contributivo <

L'Istituto, con messaggio 11 novembre 2024, n. 3748, ha fornito chiarimenti in merito all'operatività delle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico, come regolamentate dall'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995.

Il Ministero ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito, pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie continua a rimanere valida ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di massimale contributivo.

Contratti di solidarietà e recupero delle riduzioni contributive anno 2023 <

L'Istituto, con circolare 15 novembre 2024, n. 97, ha fornito istruzioni operative per la

fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei

contributi ex articolo 6, D.L. n. 510/1996, per l'anno 2023 e i cui periodi di integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024.

➤ **Modello OT23 2025: aggiornamenti e novità**

L'Istituto, con istruzione operativa 12 novembre 2024, n. 11050, ha illustrato le modifiche apportate al modello OT23 2025, allegato all'istruzione operativa n. 4182/2024.

Si ricorda che le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

In termini operativi, la riduzione cd. "per prevenzione" consiste in una percentuale predefinita che si applica al tasso medio delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali, che si aggiunge all'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole.

Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio, allegando la documentazione a supporto.

➤ **Oblio oncologico e riflessi sulla gestione del rapporto di lavoro**

Con l'entrata in vigore della legge 7 dicembre 2023, n. 193 – "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" - è stata introdotta nell'ordinamento una definizione giuridica "di guarigione da patologie oncologiche", finalizzata ad evitare forme di discriminazione collegate alle patologie oncologiche, attraverso il c.d. "diritto all'oblio oncologico".

La normativa statuisce il diritto alla cancellazione delle informazioni relative a

una malattia oncologica, qualora siano trascorsi oltre 10 anni dalla fine delle cure, senza episodi di recidiva; questo periodo si riduce a 5 anni per tutti coloro che si sono ammalati prima dell'età di 21 anni. Il c.d. "diritto all'oblio oncologico" si sostanzia nel divieto di utilizzare informazioni su patologie oncologiche guarite e che possano influenzare rapporti contrattuali, tra cui si annoverano quelli di lavoro, instaurati o instaurandi.

In vigore dallo scorso 2 gennaio 2024, la norma impone adeguamenti GDPR in tema di privacy significativi per i datori di lavoro, a tutela del diritto di uguaglianza di trattamento per gli ex pazienti oncologici.

> Fondazioni lirico-sinfoniche: sottoscritta l'ipotesi d'accordo

Anfols, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials Cisl, in data 13 novembre 2024, hanno sottoscritto la versione definitiva dell'ipotesi di accordo 30 novembre 2023 per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che interessa la maggior parte delle Fondazioni esistenti nel nostro paese (restano escluse Il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, che hanno in essere contratti collettivi aziendali).

L'accordo, in vigore dal 14 novembre 2024, prevede aumenti dei minimi tabellari riferiti agli anni 2019-2021, che interessano l'area artistica e l'area tecnico-amministrativa, con importi differenziati per livelli professionali e arretrati da erogarsi entro il 31 dicembre 2024, salva la facoltà, a livello locale, sentite le Organizzazioni sindacali, di riconoscerli, unitamente ai nuovi minimi, a gennaio 2025, in presenza di problemi di calcolo.

Viene inoltre prevista l'erogazione di una somma a titolo di Una tantum, spettante ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30 novembre 2023 e ai dipendenti a termine con requisiti specifici di anzianità. Regole particolari disciplinano l'erogazione dell'Una tantum in caso di lavoro a termine, part-time, cambio di livello, assenza per aspettativa non retribuita.

Le Fondazioni dovranno inoltre erogare un contributo welfare di 250 euro ai dipendenti in forza al 30 novembre 2023, tramite piattaforme dedicate.

Per il CCNL, decorrente dallo scorso 14 novembre 2024, è prevista l'ultrattività degli accordi aziendali fino al rinnovo per il periodo 2022-2024.

Porti: rinnovo contrattuale <

Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise-Uniport con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto, in data 18 novembre 2024, il verbale di accordo che conferma, con alcune specifiche, le pattuizioni dell'Accordo 8 ottobre 2024. Con riferimento al trattamento retributivo, le Parti sociali hanno previsto un incremento mensile a regime sul 4° livello pari a 150 euro, da riparametrarsi sugli altri livelli, alle seguenti scadenze: 40 euro dal 1° novembre 2024; 50 euro dal 1° dicembre 2025; 60 euro dal 1° dicembre 2026.

È prevista inoltre la corresponsione di un importo a titolo di Una tantum di 600 euro, uguale per tutti i livelli, suddiviso tra retribuzione e welfare, in 3 tranches:

- 150 euro come retribuzione e 50 euro come welfare a novembre 2024;
- 100 euro come retribuzione e 100 euro come welfare a luglio 2025;
- 100 euro come retribuzione e 100 euro come welfare a luglio 2026.

Tali importi non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e i lavoratori potranno chiedere di destinare l'intero importo al welfare.

A decorrere dal mese di Novembre 2024 è introdotto un Edr (Elemento distinto della retribuzione) pari a 50 euro per tutti i livelli, per 13 mensilità e senza incidenza sugli istituti contrattuali.

Il welfare contrattuale annuale sarà distribuito tra polizza sanitaria ed Ente bilaterale.

Per le imprese private viene confermato l'adeguamento del meccanismo di calcolo degli scatti di anzianità dal novembre 2026, allineandolo alle disposizioni già ora operanti per il personale delle Autorità di sistema portuale. Dall'anno 2025 è previsto, infine, il riconoscimento di un giorno aggiuntivo di ferie.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

<p>CALZATURE Aziende industriali</p>	<p>Contribuzione sindacale: i sindacati richiedono a tutti i lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria per il rinnovo contrattuale. Le Aziende - entro il 30 Settembre 2024 – hanno dovuto informare i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale. Con la busta paga di Settembre 2024 l'Azienda ha messo, inoltre, a disposizione l'avviso. Ai lavoratori che non hanno comunicato per iscritto - entro 5 giorni - di non voler aderire alla sottoscrizione, l'Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 40,00, con la retribuzione di Novembre 2024.</p>
<p>METALMECCANICI Confindustria</p>	<p>Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano nel corso dell'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e 10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008"</p>
<p>PORTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi. • Elemento Distinto della Retribuzione: erogazione di un importo uguale per tutti i livelli e pari a € 50,00; non avrà incidenza su altri istituti contrattuali. • Una tantum: erogazione della prima tranche di Una Tantum, pari a € 200,00, così suddivisa: <ul style="list-style-type: none"> - € 150,00 come quota retributiva; - € 50,00 come welfare. <p>Tali somme non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale. I lavoratori potranno chiedere di destinare, su base volontaria, la corresponsione dell'intero importo a welfare.</p>
<p>SCUOLE PRIVATE LAICHE - Aninsei</p>	<p>Una tantum: erogazione ai lavoratori in forza al 15/06/2024 e assunti entro il 31/12/2023 di una somma pari a € 100,00. Tale somma è riproporzionata in base all'orario di lavoro e non è utile ai fini del computo del TFR.</p>
<p>SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS-MISERICORDIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arretrati: corrispondere gli arretrati relativi a Novembre e Dicembre 2023 nel mese di Novembre 2024; • Tredicesima: corrispondere gli arretrati relativi all'anno 2023 nel mese di Novembre 2024.
<p>SPEDIZIONIERI</p>	<p>Per la Provincia di Genova: entro il 30/12 p.v., le Aziende dovranno provvedere al pagamento delle quote dei distacchi sindacali.</p>
<p>TERZIARIO</p>	<p>Apprendistato professionalizzante: in data 1° Ottobre 2024 è stato siglato un nuovo accordo integrativo che ha, ulteriormente, posticipato - al 1° Novembre 2024 - l'entrata in vigore dei nuovi profili formativi.</p>



Competenti noi, senza problemi voi

Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 - www.assindatolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).

Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni, installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



ISCOT LIGURIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
GENOVA

In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati.

ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERCIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesarea 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

Contatti:

Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione
info@iscot.liguria.it



Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale

In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/11/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di

Genova Quarto - Via A. Carrara 260
Genova Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



CONFINDUSTRIA
GENOVA

Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



joblab

JOLLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola

dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott.ssa Suarda Marini
dott.ssa Michela Perna
dott. Benedetto Musso Piantelli
dott. Michele Giacomazzi

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**